

Avv. Luca Mazzeo

E-mail: avv.mazzeo@studiomazzeoscafarelli.it
00197 ROMA - Via Giosuè Borsi, 4
Tel. 06.8085371 - Fax 06.80691983

Roma, 28 novembre 2016

Spett.le
FIPPA

OGGETTO: etichettatura nutrizionale. Chiarimenti circolare ministeriale del 16.11.2016 -.

Mi è stato chiesto di rendere chiarimenti in ordine al contenuto e agli effetti della recente circolare ministeriale (Mise. AOO pit. Registro Ufficiale U.0361078. 16/11/2016) riferita alla deroga dell'obbligo della dichiarazione nutrizionale con riguardo agli alimenti elencati nell'Allegato V, punto 19 del Reg. Ue n.1169/2011.

1. Preliminarmente osservo che, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del suddetto Regolamento, a partire dal prossimo 13/12/2016, i prodotti che rispondono alla definizione di "*preimballato*" di cui all'art. 2 paragrafo 2, lettera e), del medesimo Regolamento (*<l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alla collettività costituita da un alimento e da un imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio>*) dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. Ue n. 1169/2011, e in particolare alla disposizione di cui al paragrafo 1 lettera l) in materia di dichiarazione nutrizionale.

Tali obblighi, sempre ai sensi del Regolamento in questione subiscono alcune deroghe.

Ai fini che interessano nella presente sede, si evidenziano in particolare:

= l'esenzione riguardante gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alla collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta (v. artt. 2, lettera c, seconda parte e 44, comma 1, del Reg. n. 1169/2011). Si tratta, in buona sostanza, dei cosiddetti "*prodotti sfusi*", in relazione ai quali il Legislatore comunitario ha demandato a quello nazionale l'adozione di disposizioni a riguardo che, allo stato non risultano ancora adottate;

= la non obbligatorietà di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale per gli alimenti di cui al punto 19 dell'Allegato V del Reg. n. 1169/2011 (v. art. 16 del Reg. n. 1169/2011, secondo cui *<la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l – ossia la dichiarazione nutrizionale, NDR – non è obbligatoria per gli alimenti elencati nell'Allegato V>*).

2. Proprio su quest'ultima esenzione (ossia su quella del richiamato art. 16) si incentra la circolare ministeriale in commento, la quale fornisce chiarimenti interpretativi su cosa debba intendersi per *<alimenti, anche confezionati in materia artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale>* (punto 19 Allegato V del Reg. Ue n.1169/2011).

Mentre non pongono particolari questioni problematiche le nozioni di "*alimenti artigianali*", "*fornitura diretta*", "*livello locale delle strutture di vendita*" e "*vendita al dettaglio*", nozioni alle quali si rimanda a quanto chiarito nella circolare in esame, merita invece, qualche riflessione la nozione di "*fabbricante di piccole quantità di prodotti*".

In effetti, la circolare ministeriale, intesa da un punto di vista letterale, appare chiara nell'affermare che rientrano nella definizione di "*fabbricante di piccole quantità di prodotti*" i *< ... produttori ed i fornitori, comprese le imprese Artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle imprese così*

come definite all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione...>.

Quindi, considerato il richiamo alla suddetta Raccomandazione, la conclusione cui sembra letteralmente pervenire la circolare ministeriale è che, ove si tratti di microimprese, ossia di imprese che occupano meno di dieci persone e che non superano due milioni di euro di fatturato, è operante l'esonero dagli obblighi in materia di dichiarazione nutrizionale anche a prescindere dalle quantità prodotte.

3. Fermo restando quanto sopra detto (e, dunque, che la circolare ministeriale letteralmente intesa appare ritenere applicabile l'esonero in questione in presenza di microimprese, come poc'anzi definite) non può non evidenziarsi, per ragioni di completezza espositiva, che alla suddetta conclusione la circolare è però pervenuta facendo riferimento all'analogia deroga recata dagli artt. 1, paragrafo 2, lettera c), del Reg. n. 852/2004/CE (sull'igiene dei prodotti alimentari) e 1, paragrafo 3, lettera c), del Reg. n. 853/2004/CE (in materia di igiene per gli alimenti di origine animale); deroga, a propria volta, oggetto di interpretazione da parte delle "linee guida" applicative di detti regolamenti approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010.

Orbene, in quella sede si era ritenuto, nel definire i presupposti applicativi dell'analogia deroga, di attribuire rilievo – tra l'altro - alla nozione di "piccoli quantitativi", intendendo detta nozione nel seguente modo: *"la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell'esercente al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all'attività principale"*.

Benché, detta definizione di "piccoli quantitativi", riferita alla materia dell'igiene dei prodotti alimentari, non sia stata ripresa nella circolare ministeriale in commento, riguardante la materia della dichiarazione nutrizionale, si è comunque ritenuto di evidenziare detta questione, in considerazione del fatto che la stessa circolare ministeriale richiama le linee guida e i Regolamenti CE nn.852/2004 e 853/2004 nel percorso argomentativo attraverso il quale è pervenuta alla conclusione, sopra

indicata, di escludere l'obbligo della dichiarazione nutrizionale allorché si tratti di microimprese.

Del resto, quantunque l'espressione "*fabbricante di piccole quantità di prodotti*", sembra essere intesa nella più volte richiamata circolare ministeriale in modo unitario, appunto unificando il profilo soggettivo del "*fabbricante*" con quello oggettivo del "*prodotto*", dando prevalenza al primo profilo (ossia quello soggettivo) nel rilievo definitorio facente leva sulla nozione di microimpresa, non può non evidenziarsi come il riferimento alla piccola "*quantità di prodotti*" vi sia anche nella disciplina in materia di dichiarazione nutrizionale.

Preme infine sottolineare come la circolare ministeriale abbia natura esclusivamente interpretativa e non novativa o modificativa della normativa di riferimento; così come la stessa circolare, quantunque (auto)vincolante per la parte pubblica (e quindi per le autorità amministrative e per gli organismi di controllo) non assume, invece, carattere precettivo per i consumatori e per l'autorità giudiziaria, liberi di non tenerne conto ove la stessa fosse, in ipotesi, ritenuta in contrasto con la disciplina di rango legislativo.

Cordiali saluti

Avv. Luca Mazzeo